

**BANDO REGIONALE PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE
E/O SVILUPPO SPERIMENTALE PER L'ANNO 2008
NELL'AMBITO DEI SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE**

	<p>Legge Regionale n. 34/2004 <i>"Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"</i></p> <p>Legge Regionale n. 4/2006 <i>"Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"</i></p>	<p>Asse 1 - "Ricerca e Innovazione"</p> <p>Misura Ri. 1</p> <p>"Intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale"</p> <p>Asse C</p> <p>Sostegno alla produzione di conoscenza</p> <p>Misura C2</p> <p>"Bandi di ricerca precompetitiva"</p>
	<p>Programma Operativo Regionale <i>"Competitività regionale e occupazione"</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1</p> <p>"Innovazione e transizione produttiva"</p> <p>Attività I.1.3</p> <p>"Innovazione e P.M.I."</p>

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 44 dell' 8/04/ 2008
del Responsabile della Direzione regionale Innovazione, Ricerca ed Università



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013

Riferimenti normativi

La L.R. n. 4/2006 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione” prevede (art. 5, comma 4) che gli interventi nei settori di specifica competenza regionale siano raccordati con le misure previste dal Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, di cui alla L.R. n. 34/2004 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive).

Scheda di misura relativa alla L.R. 34/04 – Asse 1 Misura Ri.1 Intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; Decisione della Commissione relativa al regime di aiuti N. 367/2007.

Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, periodo 2007/13.

Il P.O.R. risulta articolato in quattro Assi di intervento a loro volta suddivisi in una pluralità di ‘attività’ che costituiscono esplicitazione degli obiettivi operativi del Programma; in particolare, nell’ambito dell’Asse 1 (*Innovazione e transizione produttiva*) risulta prevista l’attività I.1.3. (*Innovazione e p.m.i.*) che prevede il finanziamento -fra l’altro- di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzate –prioritariamente- da piccole e medie imprese ovvero (quando ciò possa generare reali impatti sullo sviluppo territoriale o possa supportare lo sviluppo, a livello regionale, di particolari settori ad elevato contenuto tecnologico ed innovativo) anche da grandi imprese .

Pertanto, sin d’ora, si dà comunicazione ai potenziali beneficiari che la presente misura è cofinanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 a titolo dell’obiettivo “Competitività e Occupazione”.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013

Regolamenti comunitari:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi.

Il REG CE (CE) n. 1906/2006 del Parlamento Europeo che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e Università alle azioni nell'ambito del VII Programma Quadro per la diffusione dei risultati della ricerca (2007 2013) e la correlata Decisione (CE) n. 1982/2006 con la quale (art. 2) si identificano le attività tematiche destinatarie del sostegno del programma.

Disciplina comunitaria (2006/C 323/01) in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C323 del 30 dicembre 2006) di seguito: **“Nuova disciplina R.S.I.”**

Decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2007 (C2007) n. 6338, avente ad oggetto “Aiuti di Stato N. 341/2007 e N. 367/2007 – Italia (Piemonte) Regimi di aiuti RSI”.

D.G.R. n. 10 – 8448 del 27 marzo 2008 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di attribuire- a finanziamento di una misura di agevolazione a sostegno di progetti di ricerca e /o sviluppo sperimentale nell'ambito del settore dei ‘Sistemi avanzati di produzione’- una dotazione finanziaria pari ad € 18.000.000,00, a valere sull'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma operativo regionale(P.O.R.) cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione

Art. 1 Disponibilità finanziarie

1. Il presente Bando dispone di una dotazione finanziaria pari a 20.000.000 di euro, a valere sull'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma Operativo Regionale (P.O.R.), cofinanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”. (vedi D.G.R. n. 10 – 8448 del 27 marzo 2008).

Art. 2 Aree tematiche

1. La Regione Piemonte intende cofinanziare progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che mirano allo sviluppo di soluzioni particolarmente innovative applicate ai processi, ai prodotti e ai servizi.
2. I progetti dovranno fare riferimento allo studio e progettazione di sistemi meccanici intelligenti, e/o a metodi innovativi per l'ingegneria meccanica, e/o all'utilizzo di materiali, superfici e nanofabbricazione per la meccanica avanzata.

Art. 3 Soggetti partecipanti

1. Possono presentare domanda di finanziamento, in qualità di **proponenti**, piccole, medie e grandi imprese, ivi compresi i centri di ricerca privati, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritti al registro delle imprese, e che abbiano sede legale e/o un'unità operativa o un laboratorio nel territorio della regione Piemonte.

I progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili al finanziamento solo nel caso in cui siano in grado di determinare evidenti effetti positivi sul sistema economico locale, in particolare in relazione al coinvolgimento delle piccole e medie imprese. La presenza e l'entità di tali effetti sarà esaminata in sede di valutazione, come specificato al successivo art. 13.

2. Nel caso di partecipazione di più soggetti proponenti la presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere corredata da una certificazione (Allegato 1) attestante l'impegno di costituirsi in ATS entro i termini indicati nella comunicazione regionale di notifica della proposta di concessione del finanziamento. In questo caso sarà inoltre necessario individuare un soggetto proponente capofila per lo svolgimento del progetto.

3. Ai sensi della nuova disciplina RSI sono ammesse le imprese operanti nei settori produttivi di beni o servizi (a tal proposito fa fede il codice primario dell'unità locale interessata all'intervento). Peraltro, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile in Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 1 – 3, art. 3] sono ammissibili gli aiuti quando hanno lo scopo di agevolare la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività, sempre che tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare le proposte progettuali con almeno uno dei seguenti soggetti: Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici e altri organismi di ricerca definiti ai sensi del punto 2.2 d) della nuova disciplina RSI ((GUUE C 323 del 30 dicembre 2006), che abbiano sede legale o un'unità operativa o un laboratorio nel territorio della regione Piemonte. Tali soggetti assumono la veste di **co-proponenti**.

5. I progetti, sia per la parte di competenza dei soggetti proponenti sia per la parte di competenza dei soggetti co-proponenti devono essere realizzati in misura prevalente in una sede regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 4 Caratteristiche dei progetti

1. Il costo della proposta non potrà essere inferiore a euro 400.000,00 e superiore a euro 2.000.000,00.

2. La durata del progetto dovrà essere compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi.

3. Il costo della attività in capo al soggetto proponente deve essere almeno pari al 60% del costo totale del progetto.

4. Il costo dell'attività in capo ai soggetti co-proponenti deve essere almeno pari al 20% del costo totale del progetto.

5. Il proponente capofila indica il responsabile del progetto.

6. I soggetti proponenti di cui all'art 3, comma 1, possono partecipare ad un solo progetto di ricerca. Le imprese tra cui ricorre o è configurabile una relazione di controllo (controllante – controllata), a norma dell'art. 2359 del codice civile, sono considerate dal presente bando unitariamente.

7. Le persone fisiche possono partecipare ad un solo progetto.

8. Al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, la proposta progettuale deve prevedere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI), così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari partner e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Art. 5 Iniziative ammissibili

1. Sono considerate iniziative ammissibili quelle che si configurano come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.
2. Per “**ricerca industriale**”, si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.
3. Per “**attività di sviluppo sperimentale**” s’intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
4. Il progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite. La proposta progettuale dovrà precisare la quota percentuale dell’intero progetto per ciascuna delle due categorie.

In particolare le imprese coinvolte nell'attività di ricerca dovranno specificare – sia sul modulo di domanda on-line, sia nell'Allegato 3 (punto C) – la quota percentuale della propria attività per ciascuna delle due categorie.

Art. 6 Effetto di incentivazione per le grandi imprese

1. Nel caso in cui i soggetti partecipanti destinatari del finanziamento siano grandi imprese si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto. Pertanto la singola agevolazione concessa nell'ambito del presente bando, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto d'incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e verificato prima dell'ultima tranche di finanziamento attraverso relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e di sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

3. In particolare, l'impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto.

4. I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione che la Regione Piemonte si incarica di inviare annualmente alla Commissione europea in cui occorrerà chiaramente spiegare come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri qui definiti nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che giustifichino un tasso di aiuto più elevato.

Art. 7 Costi ammissibili

1. Sono ammessi i costi sostenuti successivamente alla concessione del finanziamento, che si sostanziano in:

- a) personale impiegato nella realizzazione del progetto, ivi compreso il personale tecnico-amministrativo nella misura in cui sia effettivamente impiegato per il progetto di ricerca (personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale con contratto di lavoro a tempo determinato, contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca, borsa di studio, dottorato ed altre forme contrattuali equiparabili, nuovi contratti da attivare per le attività del progetto). Per i soggetti co-proponenti, il costo del personale con contratto a tempo indeterminato impiegato nel progetto è ammissibile nei limiti del 50% della quota del costo del progetto in capo ai co-proponenti;
- b) contratti di collaborazione con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, altri organismi di ricerca definiti ai sensi del punto 2.2 d) della nuova disciplina RSI che non abbiano sede legale o un'unità operativa o un laboratorio nel territorio della regione Piemonte, nei limiti del 20% del costo totale del progetto. Tale tipologia di costo include anche il costo per assegni di ricerca o borse di dottorato finalizzate alla realizzazione delle attività previste dal progetto;
- c) consulenze specialistiche e collaborazioni professionali con società o singoli professionisti, nei limiti del 20% del costo complessivo del progetto e limitatamente alla loro imputabilità al progetto di ricerca. Non sono ammesse le consulenze né le collaborazioni professionali a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile;
- d) spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e attrezzature non disponibili presso le organizzazioni di appartenenza dei soggetti partecipanti (proponente/i e co-proponente/i) al progetto;

- e) spese per attrezzature, anche informatiche, ivi incluso software specifico necessario alla realizzazione del progetto, limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione per la durata del progetto, nei limiti della loro effettiva imputabilità al progetto di ricerca e in proporzione all'uso effettivo;
- f) spese di viaggio limitatamente alla loro imputabilità alla attività di ricerca. Tali spese non possono risultare superiori al 10% del costo totale del progetto;
- g) spese per l'acquisizione da fonti esterne dei risultati di ricerche e di brevetti, know-how, diritti di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale nei limiti del 20% del costo totale del progetto; l'acquisizione deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; sono ammessi sia il costo del diritto acquisito sia il costo della gestione legale della procedura di acquisto;
- h) spese generali nella misura forfetaria del 10% del totale delle altre spese;
- i) altri costi connessi al progetto: rientrano in questa categoria i beni di consumo, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca, compresi i costi relativi al deposito e al mantenimento dei brevetti, nei limiti del 20% del costo totale del progetto;
2. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Art. 8 Intensità previste

1. I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali esposti nella seguente tabella:

	Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa	Università o Organismi di ricerca
Ricerca industriale	70%	60%	50%	70%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%	70%

Art. 9 Divieto di cumulo

1. L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. Esso è tuttavia cumulabile con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concessi a sostegno degli investimenti in RSI.
2. L'intervento agevolativo è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia statali o regionali.
3. Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.
4. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella scheda di misura relativa alla L.R. n. 34/04 – Asse 1 Misura Ri. 1.

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dal proponente in forma elettronica in lingua inglese utilizzando la procedura informatica rintracciabile all'indirizzo web www.regione.piemonte.it/ricerca cliccando il pulsante “Bando Sistemi Avanzati di Produzione 2008”, a partire dal lunedì successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.
2. Successivamente al rilascio della domanda in forma elettronica, dovranno essere compilati in forma cartacea i moduli contenenti i dati e le informazioni riportate negli Allegati 2 e 3. Tale moduli saranno scaricabili all'indirizzo web sopra indicato.

Nei casi sottospecificati, la documentazione cartacea si compone inoltre dei seguenti documenti:

- nel caso di partecipazione di più soggetti proponenti, dichiarazione di impegno a costituire ATS (Allegato 1);
- nel caso in cui il soggetto proponente sia una grande impresa, dichiarazione che grazie al finanziamento richiesto si produca un effetto di incentivazione secondo quanto previsto dall'art. 6 (Allegato 4).

3. La gestione delle fasi procedurali del presente bando è affidata, in collaborazione con la Regione Piemonte, alla società “in house” Finpiemonte S.p.A.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è previsto entro le ore 12,00 del 60° giorno successivo alla data di apertura della procedura informatica, di cui al precedente comma 1.

Il proponente deve far pervenire la documentazione cartacea contenente le dichiarazioni di responsabilità legale, con i contenuti specificati al precedente comma 2, entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui sopra presso Finpiemonte S.p.A, Galleria San Federico n. 54, 10121 Torino.

Art. 11 Verifica dei requisiti formali prescritti dal bando

1. La verifica formale dei requisiti prescritti dal bando sarà effettuata sulla base degli indirizzi contenuti nel documento ‘Criteri per la definizione dell’ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell’ambito del POR-FESR 2007-2013’ approvato in data 30/11/2007 dal Comitato di Sorveglianza in relazione alla valutazione sulla ricevibilità e l’ammissibilità della domanda:

- Inoltro del dossier di candidatura/domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando
 - Completezza e regolarità della domanda
 - Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i
 - Tipologia e localizzazione dell’investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando
 - Cronogramma di realizzazione dell’intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con scadenza del Programma operativo
 - Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive imposte dal bando
- Rispetto politiche delle pari opportunità e non discriminazione

Verranno inoltre verificati i seguenti elementi:

- rispetto del principio di incentivazione di cui dall’art. 6;
- rispetto della normativa europea evidenziata nell’art. 9 comma 2;

Art. 12 Selezione dei progetti

1. L'attività di selezione dei progetti è affidata ad un Nucleo di Valutazione che risulta così composto:

- n. 1 componente, scelto tra i dirigenti ed i funzionari regionali della Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, con funzioni di presidente;
- n. 1 componente indicato da Finpiemonte S.p.A;
- n. 3 esperti indicati dalla Regione (vedi Direzione Innovazione, Ricerca ed Università), di cui uno in grado di valutare soprattutto l'impatto dei progetti proposti sul sistema produttivo locale. Tali esperti dovranno afferire a enti e strutture di ricerca localizzati fuori dal Piemonte;
- n. 1 esperto scelto tra i dirigenti ed i funzionari regionali della Direzione Attività Produttive in rappresentanza dell'Autorità di Gestione del P.O.R. – F.E.S.R. 2007-2013.

2. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di esprimere una valutazione di merito sui progetti presentati sulla base dei criteri indicati nella sottostante tabella. Tali criteri sono definiti in conformità agli indirizzi contenuti nel già richiamato documento 'Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR-FESR 2007-2013' in relazione alla valutazione tecnico finanziaria e di merito della del progetto presentato. Per ognuno dei criteri il Nucleo di Valutazione dovrà esprimere un giudizio da 1 a 10.

Criterio	Peso	Lettera
Validità e originalità dei contenuti scientifici della proposta e/o innovatività delle metodologie	20	a
Utilità industriale del progetto e capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo del sistema economico locale	20	b
Capacità del soggetto proponente di attuare la proposta, sulla base della capacità economico-finanziaria, della precedente esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e del profilo professionale dei soggetti coinvolti	20	c
Qualità e idoneità del(i) soggetto(i) co-proponente(i), anche in relazione al reale grado di coinvolgimento nel progetto	10	d
Qualità dell'impianto organizzativo e manageriale del progetto, in relazione all'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste, e fattibilità del progetto sotto il profilo economico finanziario in riferimento alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto.	20	e
Rilevanza delle ricadute del progetto su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento e/o capacità del progetto di avere un impatto positivo sull'ambiente, sulla salute umana e la sicurezza, e sul bilancio energetico dei prodotti e/o processi	10	f

3. Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma pesata dei punteggi espressi per ciascun criterio.
4. In ogni caso non saranno considerati ammissibili i progetti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 7 in uno qualunque dei criteri indicati al precedente comma 2 (escluso il criterio f).
5. Come già indicato all'art. 3, per i progetti presentati dalle grandi imprese la valutazione sull'utilità industriale del progetto e sulla capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo del sistema economico locale, di cui al criterio b, dovrà essere effettuata soprattutto in relazione al coinvolgimento delle piccole e medie imprese. La presenza di almeno una piccola o media impresa e/o la previsione nel progetto di attività di trasferimento tecnologico indirizzate alle piccole e medie imprese locali previste nel progetto saranno considerati fattori sufficienti a garantire il coinvolgimento delle piccole e medie imprese.
6. Il Nucleo di Valutazione ha la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere il completamento della documentazione prevista ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria. I chiarimenti e la documentazione richiesti dovranno essere forniti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione ha la facoltà di richiedere il giudizio di valutatori, specificamente esperti nel campo in cui insiste il progetto, appartenenti a enti e strutture di ricerca localizzati fuori dal Piemonte.
8. Per ciascun progetto il Nucleo di Valutazione dovrà elaborare la relazione finale di valutazione, in cui siano evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base dei giudizi espressi.
9. Al termine del processo di valutazione il Nucleo di Valutazione dovrà:
 - stabilire la quota di finanziamento per ciascun progetto;
 - **definire le graduatorie finali.**
10. Le decisioni del Nucleo di Valutazione sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti verranno erogati al soggetto proponente (nel caso di più soggetti proponenti, al proponente capofila), con la seguente modalità:

- anticipazione fino al 50% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte S.p.A., di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte S.p.A. abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione;
- un ulteriore quota pari al 30% è erogata a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario dalla quale risulti la realizzazione del 80% delle spese ammesse, giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- -il saldo del contributo complessivo concesso, è erogato a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili, sulla base delle fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti e da una relazione tecnica finale nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso i beneficiari, sia l'effettiva realizzazione, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 14 Obblighi in capo ai soli beneficiari

1. A seguito di quanto indicato all'art. 12 comma 9, ogni progetto, preso atto della quota di finanziamento attribuita, ridefinisce il progetto e i relativi costi in modo congruente con quanto indicato dal nucleo di valutazione, presentando così il progetto definitivo.

2. Le modalità di presentazione dello stato di avanzamento della ricerca, del rendiconto scientifico e del rendiconto amministrativo e contabile sono contenute nell'Allegato 5 e nelle Linee Guida di rendicontazione disposte contestualmente al presente Bando.

3. Il medesimo allegato disciplina l'istituzione della Commissione di coordinamento e controllo.

Art. 15 Modifiche, controlli e revoche

1. Le modifiche all'articolazione economica per voci di spesa, fermi restando gli obiettivi originari del progetto e fatto salvo il totale del contributo concesso, sono possibili senza necessità di formale approvazione entro il limite del 25% di ciascuna voce di spesa che si intende variare, fatti salvi i vincoli di cui all'art. 7 del presente Bando. Le variazioni superiori a tale percentuale sono invece soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale. Esse si intendono accettate se non saranno formulate obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione.

Tutte le modifiche dovranno essere registrate sull'apposito applicativo messo a disposizione e non verranno accettate le variazioni inviate in nessuna altra modalità.

2. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo, la Regione e l'ente gestore potranno svolgere tutti i controlli necessari e si riservano la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi, a campione, per tutto il periodo di durata del progetto e nei cinque anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo. Successivamente all'assegnazione dei finanziamenti saranno specificate con apposita comunicazione della Regione ai beneficiari le modalità e i tempi con cui saranno svolti i controlli.

3. Nel caso in cui dal controllo emerga un grave inadempimento dei soggetti beneficiari, il relativo contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Si procederà altresì alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso in cui:

- il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la conclusione e la rendicontazione dei progetti;
- il beneficiario perda i requisiti richiesti dal presente bando per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- il progetto sia realizzato in misura inferiore al 70% del totale approvato;
- la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato;
- il beneficiario comunichi con raccomandata la rinuncia al contributo.

Art. 16 Comunicazioni e rapporti alla Commissione

Clausola Deggendorf

Tutti i soggetti coinvolti dalla presente iniziativa si attengono a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 e dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007), il quale stabilisce che in determinati casi si deve procedere alla verifica della cd. "clausola Deggendorf" mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. Considerato che la misura di aiuto in oggetto è gestita in modo tale che le potenziali imprese beneficiarie sono individuate nominalmente all'atto della presentazione della domanda, la Regione Piemonte acquisirà in tal sede dalle imprese stesse la dichiarazione prevista attestante che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti individuati quali illegali ed incompatibili dalla Commissione europea.

In collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private la Regione si impegna a controllare la veridicità delle dichiarazioni così raccolte, prima di concedere il finanziamento, in particolare sui seguenti casi:

- misure per l'occupazione (caso CR 49/98);
- municipalizzate (caso CR 27/99);
- misure urgenti per l'occupazione (caso CR 62/03),

E' fatto salvo quanto disposto dal citato DPCM previsto dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006.

Clausola sospensiva

I provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa la compatibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa contenute e, se del caso, alla decisione della Commissione circa la compatibilità del singolo aiuto soggetto all'obbligo di notifica individuale e alle condizioni in essa contenute.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013

Art. 17 Spese inammissibili, divieto di storni, restituzione di somme

1. Non sono in ogni caso finanziabili le spese riconducibili ad attività realizzate precedentemente alla concessione del finanziamento.
2. Sono considerate inammissibili i costi che derivano dall'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.
3. L'utilizzo del finanziamento è rigorosamente vincolato allo svolgimento del progetto di ricerca e gli enti beneficiari non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese non autorizzate.
4. Al termine del progetto di ricerca è fatto obbligo all'ente destinatario del finanziamento di restituire all'Amministrazione regionale le somme eventualmente non utilizzate.

Art. 18 Tutela della privacy

1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Piemonte e dall'ente gestore, per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
3. Qualora la Regione Piemonte o l'ente gestore debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 19 Rispetto della normativa comunitaria

In ogni caso il presente bando è soggetto alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006).



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013

Allegati:

- allegato 1: Lettera di impegno a costituire ATS
 - allegato 2: Modulo della domanda in formato cartaceo
 - allegato 3: Dichiarazioni delle imprese secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Bando
 - allegato 4: Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese
 - allegato 5: Norme relative alla Commissione di coordinamento e controllo del progetto, ai rapporti sull'avanzamento della ricerca, ai rendiconti scientifici e ai rendiconti amministrativi.
-